

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23080 Anno 2018

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: RAGO GEPPINO

Data Udiienza: 09/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

DI BATTISTA DONATO, nato il 17/05/1960, contro la sentenza del 05/02/2016 della Corte di Appello di L'Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità;

udito il difensore, avv. Angela Di Cicco per la parte civile, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

FATTO e DIRITTO

1. Di Battista Donato – condannato per il reato di truffa aggravata per avere promesso in vendita alla persona offesa un appartamento che, dopo avere ricevuto gli acconti previsti nel preliminare, vendeva ad altri - ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:

1.1. la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. in quanto sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato;

1.2. la violazione dell'art. 606 lett. e) in ordine «ai motivi che hanno indotto il Collegio a ritenere decisivi gli elementi adottati dall'accusa a carico del prevenuto»;



1.3. la prescrizione del reato in quanto l'ultimo versamento era stato effettuato il 31/01/2008.

2. Il ricorso è inammissibile essendo tutte le censure manifestamente infondate in quanto:

Ad 1.1.: risulta da un controllo degli atti, che la suddetta eccezione non era mai stata dedotta né in primo grado né, tantomeno con i motivi di appello. Di conseguenza - a tutto concedere e, quindi, senza entrare neppure nel merito della questione - si tratterebbe pur sempre di una nullità a regime intermedio da ritenersi ampiamente sanata per non essere stata dedotta nei termini di legge: *in terminis* Cass. 31436/2012 rv 253217; Cass. 19043/2017 Rv. 269886;

Ad 1.2.: la censura non è scrutinabile in quanto risulta solo enunciata in modo del tutto assertorio senza che siano stati adottati motivi specifici;

Ad 1.3.: in punto di fatto risulta che, in effetti, l'ultimo acconto fu versato dalla persona offesa il 31/01/2008. Tuttavia, dalla sentenza di primo grado, risulta che l'appartamento promesso in vendita fu venduto ad altri il 22/12/2008.

In punto di diritto, è consolidato il principio secondo il quale «Il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione - va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente»: *ex plurimis* Cass. 11102/2017 Rv. 269688; SSUU 18/2000 rv 216429.

Di conseguenza, nel caso di specie, se è vero che l'imputato conseguì il profitto con il versamento dell'ultima rata del 31/01/2008, è anche vero che la persona offesa rimase danneggiata solo nel momento in cui l'imputato vendette l'immobile promesso in vendita e cioè nel momento in cui la persona offesa non poté più vantare alcun diritto neppure promuovendo azioni giudiziarie (art. 2932 cod. civ.), sul bene che gli era stato promesso in vendita. E' da questo momento, quindi, che la truffa contrattuale deve ritenersi consumata in aderenza alla concezione economica del danno secondo la quale il reato si consuma nel momento in cui il raggirato perde definitivamente il bene oggetto della truffa (nella specie, l'immobile promesso in vendita).

Di conseguenza, poiché il *dies a quo* ai fini della prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) va fatto decorrere dal 22/12/2008, il reato, al momento della sentenza impugnata (05/02/2016) non si era ancora prescritto, alla stregua del seguente principio di diritto: «nel caso di un contratto preliminare, il reato di truffa, quand'anche il promissario acquirente abbia versato l'intero prezzo pattuito, si consuma nel momento in cui il raggirato abbia perso definitivamente

il bene oggetto della truffa non potendo esercitare su di esso più alcuna azione giudiziale essendo stato venduto dal promittente venditore ad un terzo in buona fede».

3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità della prescrizione in applicazione del principio di diritto secondo il quale «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.»: *ex plurimis* SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007, Impero; Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; SSUU, 12602/2016, Ricci;

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile il ricorso e

CONDANNA

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile Mario Valentini che liquida in € 3.510,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva

Così deciso il 09/04/2018


Il Consigliere estensore

Geppino Rago



Il Presidente

Domenico Gallo



Corte di Cassazione - copia non ufficiale